

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente prestato all'estero: le tabelle per il 2020
- 4 | Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA per ulteriori attività e modifiche agli ISA già approvati
- 5 | Rimborsi di imposte da parte dell'Agenzia delle entrate – modalità di esecuzione

## Prassi

- 6 | Importazioni - detrazione IVA assolta in dogana
- 6 | Opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche - aliquota IVA
- 6 | Contributi per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione - trattamento fiscale
- 6 | Utilizzo del credito d'imposta in compensazione con il debito per le accise
- 6 | Catasto terreni - Approvazione automatica degli atti di aggiornamento
- 7 | Ritenute fiscali sugli appalti – come opera il limite minimo dei 200.000 euro
- 7 | Ritenute sugli appalti - soggetti virtuosi che sono esonerati dalla disciplina
- 7 | Ritenute sugli appalti- agenzie per il lavoro
- 7 | Ritenute sugli appalti – i controlli che deve eseguire il committente
- 7 | Reverse charge – le prestazioni di manodopera
- 7 | Iscrizione al Vies – rilevanza
- 8 | Soggetti con partita Iva sospesa – blocco alle compensazioni
- 8 | Registratore telematico – periodo transitorio
- 8 | Scuole guida – quando esente e quando imponibile
- 8 | Fattura elettronica, opzione per la consultazione telematica
- 9 | Compensazioni per i soggetti ISA con voto elevato
- 9 | Crediti d'imposta per investimenti– ai professionisti compete solo il 6%
- 9 | WEB TAX – quando i ricavi sono tassabili
- 9 | L'esterometro trimestrale – periodo transitorio
- 9 | F24 – obbligo di servizio telematico se contengono compensazioni
- 9 | Compensazione crediti per RA da 770

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Modelli

### L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

- |          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 12<br>13 | AIDC di Milano | ✓ Debiti iscritti al valore nominale – costi di transazione non sono soggetti alla parziale deducibilità dell'art. 96 del Tuir |
|----------|----------------|--|

# Ordinary Assist

Organismo italiano di contabilità	✓ OIC 19 Debiti – eliminazione del debito - chiarimenti
Fondazione nazionale commercialisti	✓ Stampa dei registri contabili (deroga all'obbligo) e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

<p><b>Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente prestato all'estero: le tabelle per il 2020</b></p> <p>Determinate, per il 2020, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del D.L. n.317/1987 da prendere a base per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del D.L. n.317/1987;</li> <li>• il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art.51, co.8-bis, Tuir.</li> </ul> <p>Si ricorda che in base all'art. 51, co. 8 bis Tuir, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, si utilizzano le retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale.</p>	<p><i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 11/12/19 (G.U. n.5 del 8/1/20)</i></p>
<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA per ulteriori attività e modifiche agli ISA già approvati</b></p> <p>Approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad alcune ulteriori attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, nonché le territorialità specifiche.</p> <p>Apportate, inoltre, alcune modifiche agli ISA approvati con il D.M. 28/12/18.</p> <p>Gli indici approvati si applicano agli esercenti attività d'impresa arti o professioni a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/19.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 24/12/19 (G.U. n.5 del 8/1/20)</i></p>
<p>Gli indici (ISA) <b>non si applicano</b> ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;</li> <li>• dichiara ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, co. 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro.</li> </ul> <p>Gli ISA non si applicano, inoltre, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 117/2017;</li> <li>• organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n. 117/2017;</li> <li>• imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112/2017;</li> <li>• contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;</li> <li>• contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;</li> <li>• cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.</li> </ul> <p><b>Modifiche agli ISA approvati con D.M. 28/12/18</b> - sono state, inoltre, approvate, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/19, delle modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28/12/18.</p> <p>Con riferimento agli indici approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28/12/18, in linea generale (salvo alcune eccezioni), ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a</p>	

# Ordinary Assist

verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, è stato stabilito che i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono:

- ricavi di cui all'art. 85 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1;
- compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale.

Il programma informatico dell'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche illustrate agli indici.

**Rimborsi di imposte da parte dell'Agenzia delle entrate – modalità di esecuzione**  
**Individuate le modalità di esecuzione di rimborsi di imposte e tasse risultanti da dichiarazioni e istanze che l'Agenzia deve effettuare mediante procedure automatizzate.**

*Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22 novembre 2019 (G.U. n.11 del 15/1/20)*

**Rimborsi** - l'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze. Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.

**Modalità di pagamento dei rimborsi** - il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. Il beneficiario comunica all'Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario.

Il pagamento dei rimborsi è eseguito dalla Banca d'Italia mediante bonifico sulla base degli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate.

**Pagamento mediante titolo di credito a copertura garantita di Poste Italiane S.p.a.** - l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a. Il titolo è emesso e inviato al beneficiario da Poste Italiane S.p.a., sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle entrate. La somma può essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario.

**Disposizioni attuative e decorrenza** – con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sono approvate le ulteriori disposizioni di attuazione delle disposizioni, le quali hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dall'1/1/20.



# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Importazioni - detrazione IVA assoluta in dogana</b></p> <p>L'importazione si considera effettuata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione da parte dell'autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta. Il versamento dell'IVA è, quindi, eseguito in dogana dal proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l'importazione. Tuttavia, il debitore dell'imposta è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali al momento dell'entrata nel territorio doganale. Pertanto, <b>l'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA</b> assoluta al momento dell'importazione è dunque <b>il destinatario</b> delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività e <b>può detrarre</b> l'imposta assoluta previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 4 del 13/01/20</i></p>
<p><b>Opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche - aliquota IVA</b></p> <p>La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle <b>barriere architettoniche</b> può beneficiare <b>dell'aliquota IVA ridotta del 4%</b>, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa. L'aliquota del 4% è prevista dal decreto Iva per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. L'agevolazione è diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge n. 13/1989.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 3 del 13/01/20</i></p>
<p><b>Contributi per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione - trattamento fiscale</b></p> <p>In risposta a un quesito concernente la <b>somma accantonata a conto economico</b>, derivante da accordo convenzionale, diretta a ristorare i disagi ambientali dei Comuni ospitanti (quale contributo per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione, e, nello specifico) vertente sulla questione se possa considerarsi sopravvenienza passiva deducibile integralmente nell'esercizio in cui la relativa spesa viene sostenuta, ai sensi dell'art. 101, co. 4, del Tuir, è stato chiarito che <b>tali contributi sono fiscalmente deducibili</b>, nel rispetto del principio di competenza di cui all'art. 109 del Tuir.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 2 del 13/01/20</i></p>
<p><b>Utilizzo del credito d'imposta in compensazione con il debito per le accise</b></p> <p>Il credito d'imposta per interventi di efficienza energetica può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale. Infatti, è possibile versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato F24 Accise, con possibilità di compensazione con crediti di altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi. Pertanto, il <b>credito d'imposta per interventi di efficienza energetica</b> può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per <b>compensare il debito per le accise</b> dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 1 del 7/01/20</i></p>
<p><b>Catasto terreni - Approvazione automatica degli atti di aggiornamento</b></p> <p>Illustrate le novità introdotte dalla nuova versione 10.6.1 della procedura Pregeo 10 in tema di approvazione automatica degli atti di <b>aggiornamento del Catasto Terreni</b> con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 1 del 7/01/20</i></p>
<p><b>Forum commercialisti Italia Oggi – i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>L'Agenzia delle entrate, in occasione del III forum con i dottori commercialisti organizzato da Italia Oggi, ha fornito una serie di chiarimenti su questioni di attualità</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte al III Forum dei commercialisti</i></p>

# Ordinary Assist

come ritenute su appalti, reverse charge, Vies, fatturazione elettronica, web tax e altro.	<i>(Italia Oggi)</i>
<p><b>Ritenute fiscali sugli appalti – come opera il limite minimo dei 200.000 euro</b></p> <p><b>Domanda</b> - il limite dei 200.000 euro oltre il quale scattano i nuovi adempimenti riferiti alle RA e contributi è da intendersi cumulativo in riferimento alle opere affidate o riferito a 1 sola opera che supera il limite?</p> <p><b>Risposta</b> - il limite di 200.000 è riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti riferiti ad uno stesso appaltatore, sub-appaltatore o affidatario. La norma va applicata in relazione a tutti i contratti in essere al momento del superamento della soglia.</p>	
<p><b>Ritenute sugli appalti - soggetti virtuosi che sono esonerati dalla disciplina</b></p> <p><b>Domanda</b> – si chiedono chiarimenti sull’esonero dagli adempimenti per i soggetti virtuosi, che si ha laddove sussista, in capo alla impresa che effettua i lavori o le opere:</p> <p>a) il requisito dello svolgimento dell’attività da almeno 3 anni;</p> <p>b) l'effettuazione di versamenti di imposta nell'ultimo triennio per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.</p> <p><b>Risposta</b> - con riferimento al requisito dello svolgimento dell’attività da almeno 3 anni, occorre rifarsi a quanto previsto dal provvedimento n. 110418 del 12/6/17 (presenza di una sede, presentazione dichiarazione dei redditi, etc.). Quanto alla soglia del 10% dei versamenti, essi riguardano qualsivoglia somma sia versata con il modello F24 (es., l'iva, le ritenute fiscali, contributi previdenziali e altro).</p>	
<p><b>Ritenute sugli appalti - agenzie per il lavoro</b></p> <p><b>Domanda</b> - le agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del D.lgs. n. 276/2003 sono escluse dal reverse charge e anche dalla nuova gestione delle ritenute e contributi?</p> <p><b>Risposta</b> - le agenzie per il lavoro sono escluse dal reverse charge ma non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997 in materia di obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p>	
<p><b>Ritenute sugli appalti – i controlli che deve eseguire il committente</b></p> <p><b>Domanda</b> - si chiede se le deleghe di pagamento modello «F24» devono risultare compilate per ogni singolo dipendente, oppure risulta sufficiente un collegamento all'elenco nominativo da consegnare, a cura dell'appaltatore al committente?</p> <p><b>Risposta</b> - è sufficiente il mero collegamento rispetto all’elenco nominativo.</p>	
<p><b>Reverse charge – le prestazioni di manodopera</b></p> <p><b>Domanda</b> - l’estensione del reverse charge (previa autorizzazione UE) concerne «rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma». Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se le nuove disposizioni trovino applicazione anche nel caso in cui il prestatore non utilizzi beni strumentali riconducibili al committente;</li> <li>• se sia corretto affermare che la nuova normativa riguarda, sostanzialmente, solo le prestazioni di manodopera inquadrabili nell'oggetto dell'attività di produzione di beni e/o servizi del committente e non quelle ad essa estranee (ad esempio, riparazione di attrezzature).</li> </ul> <p><b>Risposta</b> - non si ricade nella previsione normativa se il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente. Le prestazioni di servizi possono essere anche espletate nell'ambito di funzioni strumentali all'oggetto dell'attività del committente: si pensi, ad es., alle prestazioni di servizi nell'ambito della logistica e del facchinaggio, alle quali si applica senz’altro la nuova previsione normativa, anche laddove rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività (ad es., produzione o distribuzione).</p>	
<p><b>Iscrizione al Vies – rilevanza</b></p> <p><b>Domanda</b> - si chiede se gli acquisti intracomunitari effettuati in Italia da soggetti passivi rimangano imponibili</p>	

# Ordinary Assist

se manca il requisito dell'identificazione (o dell'abilitazione Vies) del cessionario, necessario per l'esenzione della cessione nel paese di partenza dei beni.

**Risposta** – l'inserimento nell'elenco Vies è essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio. La mancata identificazione del cessionario non consente di qualificare la transazione come «operazione intracomunitaria» con conseguente tassazione nel Paese di origine. Tuttavia, la mancata iscrizione al Vies del cedente influirà sulla qualificazione dell'operazione solo qualora il cedente non presenti l'elenco riepilogativo previsto dagli artt. 262 e 263 o lo presenti in modo incompleto. Salvo tuttavia la dimostrazione di buona fede laddove il cedente può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo»; in questo caso l'operazione conserva la natura di transazione intracomunitaria con conseguente esenzione (rectius, non imponibilità).

## Soggetti con partita Iva sospesa – blocco alle compensazioni

**Domanda** - i soggetti passivi estromessi dalla banca dati Vies hanno il divieto di utilizzare crediti in compensazione. Si chiede di sapere come debba avvenire l'eventuale «riabilitazione», ai fini della compensazione, qualora il soggetto passivo non sia interessato al reinserimento nella predetta banca dati.

**Risposta** - si rinvia alle indicazioni fornite con Provvedimento n. 110418 del 12/6/17 del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel caso di specie, la casistica che riguarda il quesito in esame si riferisce alle ipotesi in cui il soggetto, pur essendo in possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui agli artt. da 1 a 5 del D.P.R. n. 633/1972 «abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva». La «riabilitazione» all'effettuazione delle compensazioni orizzontali di crediti Iva è direttamente connessa alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

## Registratore telematico – periodo transitorio

**Domanda** - i soggetti passivi che, per adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015, scelgono di avvalersi, in luogo del registratore telematico, dell'apposita procedura web disponibile sul sito dell'Agenzia, possono compilare «anche a mano» il documento commerciale da rilasciare al cliente al momento dell'effettuazione (o al momento di ultimazione) dell'operazione. Si chiede di confermare la suddetta indicazione e di fornire chiarimenti in merito all'eventuale obbligo, nonché alle modalità, di successiva trasmissione al sistema del documento commerciale compilato manualmente.

**Risposta** - la procedura web «Documento commerciale online», presente nell'area «Corrispettivi» del portale «Fatture e Corrispettivi», consente di predisporre, al momento di effettuazione dell'operazione, il documento commerciale e, contestualmente, memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi in esso contenuti. L'utente deve accedere – con le proprie credenziali (SPID, Entratel/Fisconline o CNS) – al portale «Fatture e Corrispettivi» e digitare (manualmente) le informazioni che servono per predisporre il documento commerciale, come prima faceva con le ricevute cartacee: la differenza sostanziale è che non scriverà su carta ma usando la tastiera del Pc o del tablet o smartphone. Una volta terminata la compilazione del documento e ricontrollato a video, la procedura web genererà il documento commerciale in formato pdf e l'utente potrà stamparlo e consegnarlo al cliente o, se quest'ultimo lo vorrà, trasmetterglielo via email o con altra modalità elettronica (es. WhatsApp).

## Scuole guida – quando esente e quando imponibile

**Domanda** - si chiede se i corsi per l'abilitazione alla guida dei mezzi di tutte le categorie diverse da A e B sono esenti dall'imposta.

**Risposta** - l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti delle categorie B e C1 in quanto trattasi di un insegnamento specialistico comporta l'assoggettamento ad Iva. Tuttavia, i corsi per l'ottenimento delle patenti differenti dalle categorie A e B sono esenti Iva se riconducibili alla «formazione professionale», intesa come attività volta all'acquisizione di conoscenze e competenze utilizzate esclusivamente o principalmente ai fini dell'attività professionale.

## Fattura elettronica, opzione per la consultazione telematica

**Domanda** - l'art. 14 del D.L. n. 124/2019 prevede la conservazione e l'utilizzo dei file completi delle fatture



# Ordinary Assist

elettroniche per gli 8 anni successivi alla loro trasmissione al SdI da parte dell'AE e della G.d.F. A questo punto che utilità può avere ancora l'esercizio dell'opzione per la consultazione recentemente rinviata al 29/2/20?

**Risposta** - dalla risposta fornita dall'agenzia non si ricava una conclusione. È da ritenersi che l'utilità per il contribuente è data dal fatto che anch'esso può consultare i propri dati (cosa che AE e G.d.F., possono sempre fare).

## Compensazioni per i soggetti ISA con voto elevato

**Domanda** - preso atto della stretta alle compensazioni dei crediti superiori a 5.000 euro introdotta in maniera generalizzata dalla manovra 2020, come potranno fare i contribuenti con punteggi Isa che consentono l'accesso al regime premiale ad utilizzare tali crediti prima del mese di dicembre 2020 previsto per l'invio dei dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2019? Come potrà l'Agenzia sapere che il soggetto ha un voto Isa elevato che gli consente l'immediato utilizzo del credito in compensazione?

**Risposta** - i software di compilazione e di controllo dei modelli di dichiarazione dei redditi e dell'Irap, relativi all'anno d'imposta 2019, saranno resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2020

## Crediti d'imposta per investimenti – ai professionisti compete solo il 6%

**Domanda** - qual è la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dagli esercenti arti e professioni.

**Risposta** - ai professionisti compete esclusivamente il credito di imposta del 6% e non anche quello del 40%, stabilito per le imprese.

## WEB TAX – quando i ricavi sono tassabili

**Quesito** - l'imposta sui servizi digitali si ottiene applicando l'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso del periodo d'imposta, che coincide con l'anno solare. Si chiede di chiarire se tali ricavi tassabili debbono essere considerati appartenenti a un anno solare:

- in base al momento dell'incasso del corrispettivo, ovvero;
- se rilevi, qualora antecedente, il momento in cui l'utente (i.e., il cliente) sia localizzato nel territorio dello Stato ai fini del singolo servizio digitale.

**Risposta** - un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Nella risposta viene poi fornita una casistica per individuare a seconda del servizio web fornito quando questo s'intende reso in Italia.

## L'esterometro trimestrale – periodo transitorio

**Domanda** - la nuova norma prevede che: «La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento». Posto che la suddetta norma è entrata in vigore il 25/12/19 potranno essere considerare tempestive le comunicazioni relative alle operazioni di novembre e dicembre 2019 fatte entro il 31/1/20?

**Risposta** - si

## F24 – obbligo di servizio telematico se contengono compensazioni

**Domanda** - da quando decorre la norma che prevede anche per i «non titolari» di partita Iva l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per il pagamento delle deleghe di pagamento modello «F24».

**Risposta** - dai crediti maturati negli anni d'imposta 2019 e seguenti. I crediti 2018 potranno essere compensati presentando il mod. F24 presso i servizi telematici bancari e postali fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019. Resta fermo l'obbligo, già vigente, di presentare il mod. F24 «a saldo zero» esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

## Compensazione crediti per RA da 770

**Domanda** - i crediti da ritenute da indicare nel Mod. 770) sono esclusi dalla nuova disciplina che prevede la preventiva necessità di presentare la dichiarazione da cui scaturiscono e, di conseguenza, possono essere utilizzati senza la preventiva presentazione del relativo modello 770?

**Risposta** - affermativo. Ai suddetti crediti, però è applicabile l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
MODELLI		
<b>Certificazione Unica "CU 2020"</b>	Approvazione della Certificazione Unica "CU 2020", relativa all'anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. n. 8932 del 15/1/20</i>
<b>Modelli 730, 730-1 e 730-2</b>	Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 8945 del 15/1/20</i>
<b>Modello IVA/2020</b>	Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l'anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2020 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 8938 del 15/1/20</i>
<b>Modello 770/2020</b>	Approvazione del modello 770/2020, relativo all'anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 8963 del 15/1/20</i>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- archivio dei Comuni e degli Stati esteri;
- codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- tabelle Enti Creditori/beneficiari e Codici Entrata;
- archivi Consultazione comuni Stati esteri;
- elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico Modello F24.

### Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.64).

*Agenzia delle  
entrate, sul sito  
internet  
Dall'1/1 al 15/1*

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### Debiti iscritti al valore nominale – costi di transazione non sono soggetti alla parziale deducibilità dell'art. 96 del Tuir: AIDC di Milano

Pubblicata dai commercialisti di Milano la seguente massima in tema di regime fiscale dei costi di transazione di un finanziamento nell'ipotesi in cui la società non applica il criterio del costo ammortizzato, bensì iscrive il debito al valore nominale.

*“Alle società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, nonché alle micro-imprese, è concessa la facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale, in deroga all'articolo 2426 del codice civile, che ne imporrebbe, invece, la rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Anche le società di capitali di maggiori dimensioni possono iscrivere i debiti al valore nominale, quando l'inosservanza del criterio del costo ammortizzato produca effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. In tali ipotesi, i cd. “costi di transazione”, sostenuti per ottenere i finanziamenti, sono riclassificati alla voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari” e oggetto di un sconto attivo lungo la durata del prestito, gravando sul conto economico in ragione di una ripartizione lineare a integrazione degli interessi passivi nominali. Sul piano fiscale, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, tali “costi di transazione” non soggiacciono ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del TUIR, mentre, ai fini dell'IRAP, la riclassificazione contabile alla voce “C17)” ne determina l'indeducibilità, ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico.”.*

[AIDC di Milano,  
norma di  
comportamento n.  
207](#)

### OIC 19 Debiti – eliminazione del debito - chiarimenti: Organismo italiano di contabilità

L'OIC ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del par.73 dell'OIC 19 – Debiti, che riguarda l'eliminazione contabile di un debito, e in particolare se danno luogo a eliminazione contabile del debito:

- il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito),
- la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario);
- il cambio della valuta.

Il par. 73 dell'OIC 19 stabilisce che:

1. “la società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita”;
2. “l'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.”;
3. “quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore, contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.”.

Alla luce delle regole suddette:

- il cambio di controparte, non dovuta all'estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di una cessione del credito a terzi da parte del creditore, rientra nell'ultima parte del par. 73 (3). In tali casi, infatti, per procedere all'eliminazione contabile del debito si deve valutare se la modifica contrattuale determini un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito.
- nel caso del cambio di forma giuridica, ad esempio per estinzione del debito da

*OIC, newsletter di  
dicembre 2019*

# Ordinary Assist

<p>finanziamento e successiva emissione di un titolo obbligazionario, rileva il cambio o meno della controparte al fine di stabilire se dovranno essere osservate le regole contenute nella 1° o nella 2° parte del paragrafo 73.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel caso di cambio di valuta, escludendo l'ipotesi dell'estinzione del debito disciplinata dalla prima parte del par. 73, andranno valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito ai sensi della 2° o della 3° parte del par. 73 in base alle circostanze specifiche della negoziazione.</li> </ul>	
<p><b>Stampa dei registri contabili (deroga all'obbligo) e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo: Fondazione nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti propongono possibili soluzioni alle difficoltà operative nell'applicazione dell'imposta di bollo conseguenti alla estensione a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica (compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo) della deroga dell'obbligo di stampa effettuata ad opera del D.L. n. 34/2019, la quale non è stata accompagnata dall'adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo.</p>	<p><a href="#"><i>FNC, documento di ricerca del</i></a></p>